2. Il quadro normativo, regolatorio e di governance

2.1 Premessa

Anche nell'ultimo anno la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, nonostante gli interventi legislativi intervenuti a seguito dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, non ha ancora trovato un suo assetto organico e stabile.

La pronuncia della Consulta n. 199/2012 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del DL 138/2011 (convertito con modificazioni in L. 148/2011), ha di fatto riconsegnato l'intera materia degli affidamenti alla normativa comunitaria e alla disciplina nazionale previgente, dando luogo ad un contesto istituzionale piuttosto frammentato e di non facile interpretazione.

La successiva emanazione del DL 95/2012 "Spending review 2" (convertito con modificazioni in L. 135/2012) e del DL 179/2012 "Decreto sviluppo bis" (convertito con modificazioni in L. 221/2012), ha introdotto ulteriori nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, con-

tribuendo a rendere sempre meno lineare e non uniforme l'intera disciplina.

Viene quindi ripercorsa in questo capitolo l'evoluzione del quadro nazionale [Par. 2.2], rimandando l'assetto normativo speciale ai rispettivi capitoli che riguardano i settori.

A seguire [Par. 2.3] vengono poi presentate le altre principali novità normative nazionali che, anche in maniera indiretta, hanno impattato sulla regolazione e governance degli enti locali (controlli interni, anticorruzione, trasparenza, incompatibilità e codice di comportamento), seguite dagli interventi adottati dall'Amministrazione capitolina sulle società partecipate in esito al nuovo assetto istituzionale di Roma Capitale [Par. 2.4]. Il capitolo si chiude con un quadro aggiornato dei contratti di servizio e affidamenti tra Roma Capitale e società, enti, organismi partecipati, sia riguardanti servizi pubblici locali, sia servizi strumentali all'Amministrazione che comportano attività di contatto diretto con i cittadini/utenti [Par. 2.5].

2.2 Evoluzione del quadro nazionale

Come è ben noto. il settore dei servizi pubblici locali, e specificatamente quello riferibile ai servizi a "rilevanza economica", è stato oggetto nell'ultimo decennio di un'intensa quanto spesso confusa (e talvolta anche contraddittoria) attività normativa.

Numerosi autori e giuristi si sono cimentati nel tentativo di fornire agli operatori economici e agli enti territoriali una ricostruzione quanto più completa e "decifrabile" dell'assetto organizzativo, dimensionale, gestionale e di governance derivante dalla stratificazione delle norme.

Ovviamente non sarà questa la sede per una trattazione sistematica della normativa e della giuri-

sprudenza (anche comunitaria) in merito alle società partecipate e/o controllate dagli enti territoriali, con particolare riferimento alle società in house, per le quali rinviamo alla lettura dell'ormai vasta bibliografia sull'argomento e ai primi pronunciamenti della giustizia amministrativa.

Un chiave di lettura dell'attuale regime degli affidamenti, alla luce delle tante modifiche legislative introdotte, viene fornita ad esempio dal TAR Lombardia Brescia, sez.II, 11/6/2013, n. 558: nella sentenza i giudici cercano di chiarire come le amministrazioni possono comunque adempiere alle funzioni di interesse pubblico delle quali sono istituzionalmente attributarie,



affidandone la gestione a terzi tramite procedure ad evidenza pubblica nel nuovo contesto determinatosi a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 4¹ del DL 138/2011 (Par. 2.2.2).

Il TAR Lombardia afferma che nel caso di appalti pubblici le amministrazioni sono tenute a rispettare le direttive 2004/18 e 2004/17 e gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre nel caso di concessioni assumono rilievo i principi di pubblicità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e di trasparenza. Il diritto comunitario, tuttavia, consente alle amministrazioni pubbliche di espletare le medesime funzioni mediante propri strumenti amministrativi, tecnici o di altro tipo, senza necessariamente far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi, e in tali casi non sussistono i presupposti per applicare le norme comunitarie a tutela della concorrenza.

L'ordinamento nazionale, innovato dall'art. 34, commi 20 e ss., del decreto-legge 18/10/2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221 (Par. 2.2.4), non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo Ente affidante. In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli Enti locali nella direzione da intraprendere, in quanto l'ordinamento non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa ma delinea un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti (al tipo di servizio, alla remuneratività della gestione, all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti, e soprattutto all'interesse della platea degli utenti). La scelta tra i differenti modelli, conclude il TAR Lombardia, va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti all'art. 34 c. 20 del DL 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono essere necessariamente correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti.

Nel rimandare al sito istituzionale realizzato appositamente per la presentazione dei numerosi e corposi documenti che compongono l'intero progetto (www.spl.invitalia.it), tra le letture di approfondimento si segnala la pregevole e puntuale ricostruzione recentemente promossa dal Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha affidato a Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – società per azioni controllata dal socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze – l'attuazione del progetto di supporto e affiancamento operativo per accelerare e semplificare i processi di attuazione della riforma dei Spl nella gestione dei rifiuti urbani, nel trasporto pubblico locale e nel servizio idrico integrato nelle Regioni "Obiettivo Convergenza" Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il lavoro, come specificato nella sua introduzione, si propone il duplice obiettivo di fornire agli enti locali e agli operatori del settore uno strumento utile a consentire una chiara ed immediata intelligibilità della normativa europea e nazionale vigente ed applicabile, nonché di fornire una base di partenza utile a sostenere e dare indicazioni in merito a possibili interventi di tipo legislativo o amministrativo utili a completare o a dare attuazione al quadro regolatorio e istituzionale vigente.

La ricognizione e riorganizzazione del quadro normativo vigente effettuata nel lavoro prevede non solo l'individuazione delle norme di carattere generale, ma anche il loro accorpamento per argomenti omogenei:

- Nozione, dimensionamento e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e funzioni degli enti territoriali.
- II. Concorrenza ed affidamenti.
- III. Gestione delle reti e società partecipate.
- IV. Regolazione.

Per completezza di esposizione, nei successivi paragrafi si ripercorrerà cronologicamente e sinteticamente l'evoluzione giurisprudenziale e normativa nazionale sui servizi pubblici locali, dalla Relazione annuale 2011-12 ad oggi.

2.2.1 Decreto-legge Crescita (DL 83/2012)

A distanza di dieci mesi dal ridisegno della disciplina dell'affidamento dei servizi locali di rilevanza economica avvenuto con il DL 138/2011 convertito in L. 148/2011, a seguito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, il Governo introduce ancora modifiche alla disciplina, per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato.

L'articolo 53 del DL 83/2012 (DL "Crescita") modifica infatti alcuni punti dell'art 3-bis c. 1 e dell'art. 4¹ del DL 138/2011: salvo la regola del "libero mer-



¹ Modifiche all'art. 4 poi abrogate dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

cato", gli affidamenti in esclusiva - tramite gara, gara "a doppio oggetto" o "in house" - si faranno solo per ambiti ottimali omogenei individuati e perimetrati dalle regioni e solo dall'Ente di governo degli stessi ambiti. Le regioni devono anche varare, entro il 14 agosto 2012, una delibera-quadro in cui definiscono i servizi liberalizzati e quelli che invece decidono di affidare in esclusiva. Il parere obbligatorio dell'AGCM sulla delibera prevista all'art. 4 c. 2 del DL 138/2011, è ora soggetto a silenzio-assenso ed è chiesto solo in caso di attribuzione di servizi in esclusiva sopra i 200.000 euro/anno.

Pochi giorni prima il Consiglio di Stato aveva approvato, con richiesta di modifiche, lo schema di decreto del Ministero affari regionali, emanato ai sensi dell'articolo 33-ter del DL 138/2011, convertito in L. 148/2011, che definisce i contenuti che dovrà avere la delibera-quadro.

2.2.2 Servizi pubblici locali di rilevanza economica: la Consulta azzera la "riesumazione"

La Corte Costituzionale - su istanza di cinque regioni (Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e della Regione autonoma della Sardegna) - con sentenza del 20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 4 del DL 138/2011 e ss.mm.ii.

Tale disciplina, infatti, era stata introdotta, dopo che, con decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2011, n. 113 era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum, dell'art. 23-bis del DL 112/2008, recante il precedente quadro normativo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ad avviso della Corte, la disciplina dettata dal richiamato art. 4, viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione.

In particolare la Corte Costituzionale ha rilevato che a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del DL. 112/2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l'impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea", detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma

è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel DPR 168/2010. Gli affidamenti in corso continuano fino alla scadenza naturale, in quanto l'abrogazione della norma ha evidentemente efficacia solo per il futuro, mentre quelli che dovessero intervenire in seguito all'abrogazione, si allineerebbero all'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, e, conseguentemente, all'ammissione di ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2.2.3 Nuovo decreto-legge sulla "Spending Review" (DL 95/2012)

Dopo il DL 52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", che ha istituito la figura del Commissario straordinario e fissato le norme organizzative e sostanziali cui attenersi per l'acquisizione di beni e servizi nella PA, interviene adesso il nuovo decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito il L. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", ha introdotto ulteriori norme tese a limitare alcuni fenomeni "elusivi" effettuati attraverso le società partecipate. Rimandando alla lettura integrale degli articoli di più stretto interesse (artt. 4, 6 e 9), si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti più importanti della norma, per ciò che attiene i Spl.

Le società "strumentali" degli Enti locali (controllo diretto o indiretto, fatturato 2011 da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90%) dovranno scegliere tra una serie di alternative: alienazione delle partecipazioni, piano di riorganizzazione delle partecipazioni, analisi di mercato all'AGCM, scioglimento della società, ovvero non assumere decisioni (art. 4, c. 1).

Vengono introdotte regole più stringenti sulla numerosità e sui criteri di composizione dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate e sulla presenza nel CdA stesso di dipendenti dell'Ente (art. 4, c. 4 e 5).

Viene introdotto (art. 9, c. 6) il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Gli Enti locali territoriali provvedono

inoltre a sopprimere, accorpare e comunque ridurre di almeno il 20% gli oneri finanziari, nei confronti di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica (con alcune eccezioni) che esercitino, anche in via strumentale, funzioni fondamentali della Costituzione o funzioni amministrative di spettanza degli Enti locali territoriali (art. 9, c. 1).

E' poi necessario implementare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società (art. 6, c. 4).

L'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico può essere effettuato solo se vengono soddisfatti i principi comunitari dell'in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento non sia superiore a 200.000 euro annui (art. 4, c. 8).

Il decreto-legge è stato recentemente oggetto di due pronunciamenti della Corte Costituzionale: il primo (sentenza n. 229 del 23 luglio 2013) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3- sexies e 8 dell'art. 4 del decreto-legge, nella parte in cui si riferiscono alle società controllate dalle Regioni a statuto ordinario, in quanto lesive dell'autonomia organizzativa delle Regioni, nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Il secondo pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 326 del 24 luglio 2013) ha stabilito da una lato l'infondatezza di una serie di questioni di legittimità costituzionale per lesione di varie prerogative regionali e degli enti locali (art. 9, commi 1, 1-bis, 2, 5 e 6), mentre ha ritenuto sussistente e quindi fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla automatica soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni nell'ambito delle competenze spettanti a comuni, province, e città metropolitane (art. 9, c. 4).

2.2.4 Il Decreto Sviluppo bis e la disciplina dei servizi pubblici locali (DL 179/2012)

Il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, contiene numerose disposizioni in materia di attuazione dell'Agenda digitale italiana, di promozione della dotazione infrastrutturale italiana, di sostegno all'apparato produttivo nonché in materia di disciplina dei servizi pubblici locali.

In particolare, l'art. 34 "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la va-

lorizzazione dei beni culturali ed i comuni", commi 20-25, reca nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo:

- la pubblicazione entro il 31 dicembre 2013, sul sito internet dell'ente affidante, di una apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Entro la stessa data dovranno essere adeguati gli affidamenti non conformi;
- l'inserimento nei contratti di servizio di un termine di scadenza dell'affidamento, nel caso in cui questo non sia stato previsto. Il mancato adempimento dei tali obblighi determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013, ovvero al 31 dicembre 2020 se assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società quotate o loro controllate;
- l'esclusione dall'applicazione di tali disposizioni dei settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica, e delle farmacie comunali;
- l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani), di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, unicamente da parte degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle regioni;
- la cancellazione dell'illuminazione votiva (c. 26) dall'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale (DM 31 dicembre 1983): il servizio dovrà quindi essere ora affidato ai sensi dell'art. 30 o dell'art. 125 del Codice dei appalti pubblici (D.Lgs. 163/2003).

Viene inoltre soppresso il limite dei 200.000 euro annui per l'affidamento diretto a favore di società a capitale interamente pubblico "in house providing", previsto dal decreto relativo alla "Speding review 2" (DL 95/2012).

Per quanto riguarda la tariffa del servizio idrico integrato (D.Lgs. 152/2006, art. 154), questa dovrà ora essere predisposta dal nuovo soggetto competente (a seguito della abrogazione delle Autorità d'Ambito) nell'osservanza del metodo tariffario di cui al DL 70/2011, e dovrà essere trasmessa per approvazione all'Aeeg.

Si segnalano infine alcune novità in tema di domicilio digitale del cittadino e di trasmissione telematica dei documenti non solo per le pubbliche



amministrazioni, ma anche per i gestori di servizi pubblici, nonché la scadenza del 18 gennaio 2013 per la riforma dell'acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico locale in via elettronica.

2.2.5 Antitrust e partecipazioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 24176 pubblicato sul Bollettino n. 4 del 4 febbraio 2013, ha deliberato di adottare la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135".

L'art. 4 del DL 95/2012 prevede misure finalizzate allo scioglimento (entro il 31/12/2013) o, in alternativa, alla privatizzazione (entro il 30 giugno 2013) delle società strumentali, controllate direttamente o indirettamente dalla amministrazione, che abbiano realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90% per prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione.

Si ricorda, anche in relazione all'art. 13 della L. 248/2006 (decreto Bersani), che si definiscono strumentali all'attività della pubblica amministrazione, in funzione della loro attività, tutti quei beni e servizi erogati da società a diretto e immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. Il DL 95/2012 esclude dall'ambito di applicazione le società che erogano servizi di interesse generale, individuabili, secondo gran parte dei commentatori della norma, nella erogazione di servizi pubblici.

Lo stesso decreto ha previsto una deroga dagli obblighi previsti nei casi in cui l'amministrazione controllante ritenga non possibile un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, in tempo utile rispetto alle scadenze evidenziate, deve formulare all'Antitrust una motivata richiesta di parere vincolante che verrà reso entro i successivi 60 giorni. L'AGCM, che ha predisposto un apposito formulario di richiesta, chiede che la relazione prevista dalla norma sia fondata su un'adeguata analisi di mercato, che illustri le caratteristiche e la struttura dei mercati interessati e degli operatori presenti, evidenzi l'esistenza di benchmark di costo per l'acquisizione dei beni e/o servizi nonché l'eventuale presenza di manifestazioni di interesse alla fornitura provenienti dal mercato.

A seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 229/2013 (Par. 2.2.2) che ha escluso le Ragioni a Statuto Speciale dall'applicazione delle disposizioni, a settembre 2013 l'AGCM ha aggior-

nato le istruzioni per gli enti locali e le altre amministrazioni obbligate alla privatizzazione.

2.2.6 La relazione dei 10 saggi: i servizi pubblici locali

Il 12 aprile 2013 è stata presentata la relazione finale in materia economico-sociale ed europea – definita "Agenda Possibile" – di uno dei due gruppo di lavoro (i cosiddetti 10 saggi) istituiti dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il compito di elaborare un'agenda di riforme e interventi strutturali condivisi e ritenuti necessari. In questa relazione, tra le altre cose, si propongono misure per aumentare la concorrenza in diversi settori economici, affrontando anche i temi riguardanti i servizi pubblici locali.

Secondo i "saggi", poiché che le politiche per la tutela della libera concorrenza stimolano lo sviluppo economico e l'efficienza, andrebbe maggiormente valorizzata la "legge annuale sulla concorrenza", rafforzato il controllo esercitato dall'Autorità Antitrust sulle legislazioni regionali e recepita la nuova direttiva UE sui diritti dei consumatori. Una migliore informazione del consumatore potrebbe essere garantita anche tramite appositi siti pubblici (per esempio, sui prezzi giornalieri dei carburanti praticati dai differenti distributori) e i diritti dei cittadini più tutelati valorizzando il ruolo delle associazioni dei consumatori.

Particolare attenzione è posta al settore dei servizi pubblici locali (rifiuti, acqua, trasporto urbano, illuminazione, ecc.) dove attualmente prevale la formula gestionale dell'in house providing e in cui coesistono oltre a realtà efficienti anche contesti caratterizzati da risultati in perdita, con inevitabili effetti sulla finanza pubblica e sulla qualità del servizio offerto. La relazione evidenzia che i servizi pubblici locali possiedono un forte ruolo anticiclico perché potrebbero, in momenti di crisi, catalizzare investimenti privati che, in un contesto di carenza di risorse come quello attuale, servirebbero per migliorare e mantenere le infrastrutture con indubbi benefici sulla qualità del servizio. I "saggi" ammoniscono sull'importanza che siano comunque garantiti i diritti fondamentali e universali, visto che tali servizi utilizzano dei beni comuni (come l'acqua). Per bilanciare la presenza di privati, si rendono pertanto necessari:

- forti poteri di regolazione delle autorità pubbliche (in particolare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per i trasporti);
- poteri incisivi di indirizzo e di controllo da parte degli enti locali;
- 3. proprietà pubblica delle infrastrutture fisiche.



I "saggi" raccomandano che l'ingresso dei privati debba avvenire in regime di concessione a seguito di gara (concorrenza per il mercato) e, quando possibile, in regime di effettiva concorrenza (concorrenza nel mercato). Nel caso in cui l'ente locale scelga di gestire direttamente il servizio, dopo un'approfondita analisi economica e finanziaria, è opportuno che sia reso vincolante il relativo parere dell'Autorità Antitrust.

La relazione evidenzia infine la necessità di riorganizzare gli Ambiti territoriali ottimali (ad esempio per la gestione dei rifiuti) per aumentare l'efficienza e le economie di scala; ribadisce lo status di bene comune per l'acqua evidenziando la necessità di assicurare l'accesso a tale risorsa a condizioni di favore per i cittadini a basso reddito e l'applicazione di tariffe più alte per gli usi voluttuari (per esempio, riempire una piscina). Solo in questo quadro, conclude la relazione, si potrebbe pensare alla presenza di privati circoscritta alla gestione del servizio.

2.2.7 Decreto "del fare" e società strumentali in house (DL 69/2013)

Con l'approvazione del DL 69/2013 (cosiddetto decreto "del fare"), convertito nella L. 98/2013, è intervenuta, con l'art. 49, una modifica all'art. 4 c. 1 lett. b del DL 95/2012 riguardante i termini di scadenza di alcuni adempimenti, ovvero:

- il termine del 30/06/2013 inizialmente assegnato per la cessione delle partecipazioni nelle società strumentali in house, è stato prorogato al 31/12/2013 (facendolo così coincidere con quello già stabilito per la liquidazione della società);
- il termine del 01/01/2014 inizialmente assegnato per poter ancora ricevere affidamenti diretti o proroghe di quelle già esistenti, è stato prorogato al 01/07/2014.

Su quali siano le società destinatarie di tale modifiche temporali, va evidenziata la recente decisione del 17/06/2013, n. 53, della Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, che ha espresso il parere che l'art. 4 c. 1 del DL 95/2012 riguardi le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, mentre l'art. 4 c. 8, in quanto disciplina speciale, si rivolge invece alle società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house (fattispecie che per molti autori sembrerebbe coin-

cidere con quella delineata dall'art. 13 del decreto Bersani, DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006). Qualora l'ente locale adottasse tale impostazione, avrebbe la necessità di dover procedere ad una ricognizione sistematica delle diverse società strumentali partecipate, adottando la distinzione tra quelle previste dall'art. 13 del decreto Bersani e quelle previste dall'art. 4 c. 1 della Spending review 2.

Una recentissima ricognizione delle attuali regole in materia di società strumentali della PA è stata fatta dalla Corte dei conti, sez. controllo per la Lombardia, con la delibera n. 411/PAR del 7 ottobre 2013, rilevando, innanzitutto, che la qualificazione di dette società si ricollega essenzialmente al tipo di attività da esse erogata, "rivolta agli stessi Enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali Amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo", per lo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui restano titolari gli Enti serviti.

Il giudice delle leggi osserva che le restrizioni volte a penalizzare l'attività delle società che svolgono attività strumentale per la PA sono "... dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza".

In altri termini, in tali previsioni restrittive si è ravvisata la finalità di assicurare che le società pubbliche, che svolgono servizi strumentali per le pubbliche amministrazioni, non approfittino del vantaggio che ad esse deriva dal particolare rapporto con le predette pubbliche amministrazioni operando sul mercato, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, ma concentrino il proprio operato esclusivamente nell'"attività amministrativa svolta in forma privatistica" per le medesime amministrazioni pubbliche. E ciò in linea con la normativa dell'Unione europea, il cui primario obiettivo è quello di evitare che l'impresa pubblica goda di regimi privilegiati e di assicurare – ai fini dell'ammissibilità degli affidamenti diretti di servizi a società pubbliche – che l'ente affidante eserciti sull'affidatario un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e che l'affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente controllante.

Con riferimento all'ambito in questione, la Corte dei conti lombarda afferma che sia l'art. 13 del DL 223/2006 (decreto Bersani), sia il successivo art. 3, commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e sia, infine, l'art. 4 del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012 precludono alla



PA lo svolgimento di attività imprenditoriali, favorendo la sussidiarietà economica all'insegna di un sistema articolato di principi, le cui coordinate fondamentali si possono così riassumere:

- a) l'Ente pubblico che non ha fini di lucro non può svolgere attività di impresa, salve espresse deroghe normative;
- b) la possibilità di costituzione di società in mano pubblica, o è prevista espressamente dalla legge, oppure, ordinariamente, è prevista per il compimento di servizi di interesse generale (servizi pubblici economici e non);
- c) lo svolgimento, in via ordinaria, di società strumentali non è più ammesso, se non nei casi di legge (ad esempio, società di committenza o servizi in cui il ricorso al mercato si dimostra non efficiente ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del DL 95/2012).

Alla luce di questi principi, il collegio afferma che "non potrà pertanto procedersi ad affidamento, né con gara, né in via diretta, nei confronti di società che, pur non ricadenti nelle previsioni dell'art. 4, commi 1 e 3, violano il decreto Bersani (società multiutilies ad oggetto eterogeno, che hanno ad oggetto servizi strumentali e di interesse generale e/o che svolgono attività extramoenia) a cui si applicano, quindi, le limitazioni e le sanzioni di cui al commi 1 e 4, dell'art. 13 del DL 223/2006 (divieto di affidamento e nullità dei contratti)".

Una siffatta interpretazione ha il pregio di coordinare, nel quadro normativo vigente, due fonti giuridiche apparentemente inconciliabili, l'una afferente le condizioni e requisiti per la costituzione delle società strumentali (art. 13 del decreto Bersani), l'altra relativa all'obbligo di dismissione delle società medesime (art. 4 del DL 95/2012).

2.3 Altre novità normative

2.3.1 Secondo decreto attuativo Roma Capitale (D.Lgs. 61/2012) e successive modifiche (D.Lgs. 51/2013)

In attuazione della delega sul federalismo (artt. 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con il D.Lgs. 61/2012 viene varato il secondo decreto sul conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale, fino all'istituzione della città metropolitana. Il decreto stabilisce quali poteri statali vengono trasferiti a Roma Capitale e quali, tra quelli regionali, le verranno conferiti con una successiva legge della Regione Lazio.

Intanto, oltre a prevedere quali sono i singoli poteri, il decreto istituisce la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma Capitale (art. 5) per «assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici» e che avrà «funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma Capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma».

Principalmente, Roma Capitale acquisisce quindi una serie di compiti amministrativi relativi al concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma Capitale appartenenti allo Stato (art. 6), a funzioni in materia di beni ambientali e fluviali (individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, art. 7), a funzioni relative al settore fieri-

stico (art. 8) e di promozione turistica all'estero (art. 9).

Infine, Roma Capitale può emettere ordinanze per interventi di emergenza in relazione a eventi calamitosi (art. 10), ferme restando le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Dopo circa dieci mesi, con il decreto legislativo n. 51 del 26 aprile 2013, vengono previste disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 61/2012. Le novità riquardano, tra l'altro:

- la rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale che, nel caso comporti modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma, deve avvenire mediante conferenza dei servizi;
- i poteri di ordinanza del Sindaco di Roma che, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere esercitati per l'attuazione di interventi nei casi di emergenza connessi al traffico, mobilità ed inquinamento;
- 3. l'erogazione diretta alla Capitale di risorse destinate al trasporto pubblico locale, nell'ambito della quota spettante alla Regione Lazio, previa intesa con quest'ultima.

2.3.2 Rafforzamento controlli enti locali (DL 174/2012)

Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012",



convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha apportato con l'art. 3 alcune importanti novità al TUEL (D.Lgs. 267/2000) in materia di controlli nei Comuni, tese a rafforzare i principi di trasparenza, responsabilità e correttezza dell'azione amministrativa.

Per ciò che attiene più direttamente l'ambito dei servizi pubblici, si segnala in particolare:

- la nuova formulazione dell'art. 147 del TUEL "Tipologia dei controlli interni", dove si afferma che "il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente";
- l'introduzione dell'art. 147-quater "Controlli sulle società partecipate non quotate" (ad eccezione quindi di Acea s.p.a. e le sue controllate) dove:
- L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".
- 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente".
- 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

- l'inserimento del comma 3-bis all'articolo 243, ove si stabilisce che "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008".

Per quanto attiene gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al nuovo art. 147 del TUEL, questi sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio (cfr. Par. 2.4.4) e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 10/01/2013), dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2.3.3 Anticorruzione (L. 190/2012) e relativi decreti attuativi

Il provvedimento normativo introduce una articolata serie di interventi in tema di prevenzione e repressione di potenziali condotte illecite, nonché di obblighi volti a garantire una sempre più puntuale e completa applicazione dei principi costituzionali di trasparenza e pubblicità dell'attività della PA e dei soggetti ad essa direttamente o indirettamente collegati, siano essi società di capitali controllate direttamente o indirettamente, ovvero soggetti che risultino comunque titolari di affidamenti di pubblici servizi locali o di servizi di pubblica utilità.

Le disposizioni di più immediato interesse non solo nei confronti delle partecipate dirette, ma anche delle società da esse controllate o ad esse collegate secondo le regole di cui all'art. 2359 c.c. ovvero rientranti nel perimetro della direzione e coordinamento, di cui agli artt. 2497 e ss. del codice civile², sono le seguenti:

- la nullità dell'inclusione di clausole arbitrali o compromissorie nei contratti, se non preventivamente approvate dall'organo di governo dell'amministrazione, nonché i criteri di nomina e di individuazione dei compensi degli arbitri (art. 1, commi 19-34);
- la trasparenza dell'attività amministrativa, assicurata mediante la pubblicazione, sui siti web istitu-



² Esso si estende, inoltre, anche nei confronti delle società che, pur non rientrando nel predetto perimetro di controllo o di direzione e coordinamento, risultano tuttavia esser aggiudicatarie o titolari di contratti pubblici di appalto o di concessione di opere o forniture, comunque finanziate con risorse di provenienza pubblica, sia a carico dei bilanci di soggetti pubblici nazionali che a carico del bilancio dell'Unione Europea.

zionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. La pubblicazione comprende anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, secondo lo schema che verrà predisposto dall'Avcp. Dovranno inoltre essere pubblicate, secondo modalità previste dal Dipartimento Funzione Pubblica, le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione (art. 1, commi 15-40);

- il divieto di conferimento di incarichi a dipendenti della PA, a qualsivoglia titolo o in qualsiasi posizione organizzativa conferiti, riguardo al fatto che il soggetto non risulti aver svolto, nei tre anni precedenti, incarichi che abbiano comportato l'esercizio di funzioni o il compimento di atti nei confronti delle società o dei soggetti privati presso i quali dovrebbe esser incaricato o nominato (art. 1, c. 42);
- l'integrazione dell'art. 2635 del c.c. "Disposizioni penali in materia di società e consorzi", introducendovi il reato di "corruzione tra privati", in luogo del solo preesistente reato di "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", che viene comunque riconfigurato, e il conseguente riposizionamento di alcuni articoli del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. sulla responsabilità penale delle società (art. 1, commi 76-77).

Di seguito vengono brevemente illustrati i tre decreti attuativi previsti dalla L. 190/2012, art. 1 commi 35-36 (D.Lgs. 33/2013), art. 1 commi 49-50 (D.Lgs. 39/2013) e art. 1 c. 44 (DPR 62/2013).

TRASPARENZA NELLA PA (D.LGS. 33/2013)

Con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" vengono individuati e razionalizzati gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

Il Decreto stabilisce innanzi tutto il diritto di accesso civico, ampliando i confini precedentemente dettati dalla L. 241/1990 sia in termini di informazioni che le amministrazioni debbono rendere disponibili, sia sui requisiti del richiedente. Dopo aver precisato i destinatari degli obblighi di pubblicazione, vengono poi fissati gli adempimenti pre-

visti in materia di qualità delle informazioni, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione, i limiti alla trasparenza, la modifica della disciplina sul Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009. La norma prosegue con l'individuazione dei soggetti chiamati a vigilare sull'attuazione delle disposizioni, e con responsabilità e sanzioni in caso di inosservanza.

Il decreto attuativo è stato oggetto di una Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 2 del 19/7/2013) e di successive deliberazioni della CiVIT in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" (n. 59/2013), di "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" (n. 65/2013) e di "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (n. 66/2013).

INCARICHI PRESSO LA PA (D.LGS. 39/2013)

Con il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" viene modificata la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Si viene altresì a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Il Decreto fissa i criteri di inconferibilità di incarichi:

- in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3);
- a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (art. 4 e 5);
- a componenti di organi di indirizzo politico (articoli 6-8);

e di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e:

 cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale, nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 e 10);



cariche di componenti di organi di indirizzo politico (articoli 11-14).

Il decreto attuativo è stato oggetto di successive deliberazioni della CiVIT, tra le quali si segnalano la n. 46/2013 "in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico" e la n. 47/2013 "sul rapporto tra le previsioni dell'art. 4 del DL 95/2012, e gli artt. 9 e 12 del D.Lgs 39/2013".

CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PA (DPR 62/2013)

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (di seguito, Codice) vengono definiti, ai fini dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, eventualmente integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

Il Decreto, dopo aver definito l'ambito di applicazione (art. 2) e i principi generali (art. 3), individua le modalità di comportamento da adottare in caso di regali, compensi e altre utilità (art. 4), di partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5), di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse (art. 6), degli obblighi di astensione (art. 7), del rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione (art. 8), nella trasparenza delle informazioni e la tracciabilità dei processi decisionali (art. 9), di comportamento nei rapporti privati (art. 10) in servizio (art. 11) e con il pubblico (art. 12).

Seguono alcune disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13) e nella conclusione di contratti o altri atti negoziali (art. 14), per concludere con gli aspetti connessi alla vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15) e la responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice (art. 16).

Per chiudere l'argomento "anticorruzione", a fine luglio 2013 è stata siglata, in Conferenza Unificata, l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, c. 60 e 61 della L. 190/2012, nella quale vengono stabiliti gli adempimenti degli enti territoriali e relativi termini per l'attuazione delle previsioni della legge delega e relativi decreti attuativi, nonché delle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione, previsto all'art. 1 c. 2, lett. b), approvato con delibera n. 72/2013 da parte della CiVIT – Autorità nazionale anticorruzione.

2.3.4 Decreto "del fare" (DL 69/2013)

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, oltre alle numerose misure in materia di semplificazione amministrativa (articoli 28-49-quinquies), aggiunge ulteriori tre commi all'art. 23-bis del DL 201/2011 in tema di compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni (art. 84-ter).

2.3.5 Razionalizzazione PA (DL 101/2013)

Con l'adozione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" viene, tra le altre disposizioni, rifocalizzata la "mission" della CiVIT sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione, con trasferimento all'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance e al Dipartimento della Funzione Pubblica di quelle in materia di qualità dei servizi pubblici.

2.4 Regolazione e governance di Roma Capitale

La precedente consiliatura, in relazione agli obblighi derivanti dall'art. 13 della L. 248/2006 e dall'art. 3, c. 27-29 della L. 244/2007, aveva dato avvio al percorso di riordino delle partecipazioni societarie di Roma Capitale delineato nella memoria di Giunta n. 612/2009 che, si ricorda, prevedeva quattro fasi successive:

- 1. definizione del c.d. "controllo analogo";
- revisione dei meccanismi di approvazione e controllo dei contratti di servizio e di appalto di servizio;
- piano di riassetto, con dismissione delle partecipazioni non necessarie;
- 4. costituzione di una società capogruppo (holding).

Le proposte formulate dalla Giunta ("Linee Guida per la stipula dei contratti di servizio con le società in house" (Dec. GC del 7 luglio 2010, n. 59), "Misure in materia di governance delle società in house e indirizzi per l'avvio delle procedure di riorganizzazione e privatizzazione nell'ambito del Gruppo Roma Capitale" (Dec. GCa del 17 dicembre 2010, n. 118) e



"Piano di riassetto delle partecipazioni societarie di Roma Capitale" (Dec. GCa del 1 aprile 2011, n. 20)) non hanno però concluso il loro percorso istituzionale in Aula Giulio Cesare, ad eccezione della Dec. GCa del 19 luglio 2011, n. 72 che, riprendendo alcuni dei punti affrontati nelle precedenti proposte, è stata infine adottata con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 15 dicembre 2011, n. 77. Con l'approvazione della DAC 77/2011 (cfr. Relazione annuale 2011-12, Par. 2.4.1) è stato quindi autorizzato, tra gli altri:

- il mantenimento di alcune partecipazioni sia in società non quotate di servizio pubblico locale, sia in società di servizi strumentali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- l'acquisizione delle quote di Alta Roma s.c.p.a. detenute da Risorse per Roma s.p.a.;
- la dismissione delle quote detenute in Aeroporti di Roma s.p.a.;
- l'adozione di statuti tipo per le società in house, invitando nel contempo gli altri organismi partecipati da Roma Capitale, come ad esempio le Fondazioni, a modificare conseguentemente i propri statuti;
- di individuare negli strumenti di programmazione dell'Ente (in particolare, la Relazione previsionale e programmatica triennale) le linee di indirizzo per la stipula degli atti negoziali con le società strumentali.

Di seguito vengono brevemente illustrati i principali provvedimenti dell'Amministrazione capitolina che aggiornano il quadro normativo e regolamentare successivamente alla data di chiusura dell'ultima Relazione annuale 2011-12.

2.4.1 Razionalizzazione e contenimento spesa di Roma Capitale e delle società partecipate (DGCa 70/2012)

Nell'ambito delle misure volte a conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa mediante la definizione di fabbisogni standard dei programmi di spesa e delle iniziative di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi diretti ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti, coerentemente a quanto stabilito agli artt. 9 e 11 del DL 98/2011, la Giunta Capitolina, con DGCa 70/2012, è intervenuta anche sulle società partecipate attraverso:

- la proposta di estensione del modello di acquisto congiunto e le procedure di acquisto centralizzato per le società del Gruppo Roma Capitale;
- la modifica delle linee guida (approvate con DGCa 134/2011, come modificate dalla DGCa 313/2011) in materia di compensi dell'organo amministrativo;

- l'estensione alle società in house della disciplina regolamentare adottata da Roma Capitale per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, per le missioni all'estero e per la razionalizzazione dell'autoparco;
- l'adeguamento dei relativi contratti di servizio ai corrispettivi ivi rideterminati, prevedendo inoltre, nel Piano Esecutivo di Gestione per il 2012, un apposito obiettivo gestionale per le figure di vertice dell'Amministrazione, finalizzato ad assicurare l'adeguamento dei contratti stessi.

2.4.2 Redazione di un piano di razionalizzazione delle società e degli altri enti ed organismi (DGCa 24/2013)

Allo scopo di realizzare gli obiettivi previsti dal DL 95/2012 volti al contenimento della spesa delle società pubbliche nonché alla razionalizzazione amministrativa e alla riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti territoriali, la Giunta Capitolina, con deliberazione del 31 gennaio 2013, n. 24, ha previsto l'espletamento di un'analisi tecnica finalizzata all'adozione di un Piano di razionalizzazione delle società e degli altri enti ed organismi di Roma Capitale, al fine di individuare soluzioni organizzative in grado di sviluppare sinergie e integrazioni tra i diversi organismi o, comunque, prevedere la riduzione dei relativi oneri finanziari almeno nella misura prevista dalla legge.

2.4.3 Nuovo Statuto (DAC 8/2013)

Dopo essersi concluso, con gli ultimi decreti attuativi, l'iter legislativo relativo a Roma Capitale (Par. 2.3.1), in data 7 marzo 2013 l'Assemblea Capitolina ha varato lo Statuto del nuovo ente territoriale denominato "Roma Capitale". Per gli aspetti che più direttamente riguardano le società, enti e organismi partecipati, nei limiti e nelle forme sancite dal loro ordinamento e regime giuridico, si evidenzia:

- l'adozione del Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini (art. 2, c. 4);
- il diritto all'informazione sugli atti amministrativi, disciplinato da apposito Regolamento (art. 7, c. 8);
- la definizione, nell'apposito Regolamento dell'Assemblea Capitolina, degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale (art. 16, c. 8, lett. d) e l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, anche avvalendosi di autorità amministrative indipendenti (lett. g);
- il diritto di accesso alle informazioni e agli atti da parte dei Consiglieri Capitolini (art. 17, c. 5) e dei Consiglieri dei Municipi (art. 27, c. 15);
- lo svolgimento di indagini e audizioni da parte delle competenti Commissioni Consiliari (art. 22, c. 3);



 le modalità di gestione dei servizi pubblici locali (art. 36).

2.4.4 Regolamento Controlli Interni (DAC 12/2013)

Conseguentemente alle modifiche apportate all'art. 147 del TUEL in tema di rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali (Par. 2.3.2), l'Assemblea Capitolina, rispondendo ad un preciso obbligo di legge, ha varato il "Regolamento del sistema dei controlli interni", che si integra con le disposizioni già esistenti nell'ambito di Roma Capitale, in particolar modo il regolamento di contabilità, il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, la DGCa 116/2010 recante l'adozione della disciplina del "Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance", e coordinandosi, altresì, con il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Per le importanti e rilevanti sinergie con l'attività istituzionale dell'Agenzia, si evidenzia il contenuto dell'art. 10 "Controlli sulle società partecipate non quotate e sugli organismi gestionali esterni" rispetto alla verifica dello stato di attuazione degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati, e dell'art. 11 "Controllo sulla qualità dei servizi erogati" finalizzato a verificare il rispetto degli standard stabiliti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio, nonché il grado di soddisfazione percepita dagli utenti per i servizi pubblici erogati direttamente da Roma Capitale, ovvero affidati ad organismi esterni.

L'art. 11 c. 3 prevede inoltre che siano individuate forme di partecipazione delle associazioni di consumatori all'attività di monitoraggio permanente della qualità erogata e percepita dagli utenti (cfr. Par. 3.3).

2.4.5 Modifica degli statuti tipo delle società in house di Roma Capitale approvati con DAC 77/2011 - 62ª Proposta (Dec. GCa del 19 luglio 2013 n. 50)

La nuova Giunta Capitolina insediatasi a fine giugno 2013, dopo aver delineato con una memoria del 5 luglio il tema della riforma delle ex municipalizzate, ha subito posto al vaglio dell'Assemblea Capitolina un nuovo profilo della governance delle società partecipate da Roma Capitale.

La proposta prevede la modifica degli statuti societari, distinguendo tra società in house di pubblici servizi locali e società affidatarie di servizi strumentali. Per le prime si prevedono amministratore unico e CdA da tre a cinque membri; per le seconde l'amministratore unico, che assomma le funzioni di presidente e amministratore delegato, e consigli d'amministrazione ridotti a un massimo di tre componenti.

2.4.6 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni - 63ª Proposta (Dec. GCa 51/2013)

La seconda proposta fissa gli "indirizzi per la nomina dei rappresentanti di Roma Capitale presso società, enti e istituzioni". Il provvedimento, che è all'approvazione definitiva dell'Assemblea Capitolina e le cui regole entreranno in vigore per ogni società a partire dal primo rinnovo dei vertici, prevede:

- incompatibilità con la carica di amministratore delegato, nelle società del gruppo Roma Capitale, per chi ha ricoperto la carica di sindaco, assessore o parlamentare;
- divieto di cumulo di incarichi in più enti facenti capo a Roma Capitale;
- obbligo, per i manager, di pubblicazione online dei curricula e degli stipendi;
- possibilità di revocare gli amministratori che non raggiungono gli obiettivi fissati in un'apposita dichiarazione, firmata al momento dell'accettazione dell'incarico.

Inoltre la proposta prevede che i bilanci (sia annuali che pluriennali), le relative variazioni e qualsiasi decisione di rilievo economico e gestionale "dovranno essere assunti nel rispetto del mantenimento degli equilibri finanziari" e ogni previsione di spesa che si estenda oltre il limite temporale di dodici mesi dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea Capitolina.



2.5 Monitoraggio dei contratti di servizio

Nell'ambito delle funzioni "di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi pubblici locali" e "di assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi" previste dalla deliberazione istitutiva (cfr. DCC 212/2007), l'Agenzia svolge sistematicamente, e rende disponibile sul proprio sito web, una attività di aggiornamento della situazione contrattuale delle società, enti e organismi partecipati da Roma Capitale, che erogano servizi pubblici o di interesse generale, nonché delle Carte della qualità dei servizi eventualmente pubblicate (cfr. Par. 3.4). Tale attività è stata recentemente estesa (cfr. DAC 77/2011) anche alle società strumentali che, nell'erogare servizi a favore dell'Amministrazione, svolgono attività di contatto diretto con i cittadini/utenti. L'obiettivo del monitoraggio è di avere costantemente sotto osservazione i servizi gestiti dalle aziende a favore dei cittadini/utenti, al fine di poter programmare nel tempo le attività di verifica delle modalità di erogazione degli stessi, e segnalare all'Amministrazione eventuali criticità rispetto all'iter di rinnovo e alle scadenze dei contratti, in sede di emissione del previsto parere dell'Agenzia (cfr. DCC 20/2007), nonché di valutazione della conformità delle Carte dei servizi (cfr. DCC 212/2007). L'ultimo monitoraggio sulla situazione delle linee guida, dei contratti di servizio/affidamenti e delle eventuali proroghe contrattuali, si è basato sulle seguenti fonti documentali:

- sezione "Deliberazioni e atti" del portale web di Roma Capitale;
- siti web istituzionali delle società, enti, organismi partecipati da Roma Capitale;
- elenco dei contratti/affidamenti allegato alla deliberazione di Giunta Capitolina del 16 marzo 2012, n. 70 "Interventi per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di Roma Capitale e delle società partecipate";
- dati e informazioni pervenute, anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia, dalle strutture organizzative "committenti" (di linea, di staff, e di supporto) di Roma Capitale.

Per ciascun Dipartimento "committente" è stata redatta una scheda riepilogativa indicante [da Tav. 2.5.1 a Tav. 2.5.8]:

- le aziende "contraenti" e l'elenco dei contratti di servizio/affidamento di servizi, di rispettiva competenza:
- la natura del servizio erogato (secondo un criterio interpretativo e di prevalenza);
- il provvedimento con il quale sono state forniti gli

- indirizzi programmatici e le linee guida per la successiva stipula del contratto di servizio;
- il provvedimento con il quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio/affidamento attualmente vigente e la scadenza originariamente prevista nel contratto;
- il provvedimento di approvazione della più recente proroga dei tempi contrattuali, con relativa nuova scadenza.

L'elenco delle aziende e dei contratti non è esaustivo, in quanto sono stati presi in considerazione, nel caso di erogazione di un servizio pubblico locale o di interesse generale, i rapporti per i quali il committente è Roma Capitale (ad es., non è riportato il servizio di distribuzione di energia elettrica, erogato da Acea Distribuzione s.p.a., in quanto dipende da una concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e regolata dall'Aeeg), ovvero Roma Capitale svolge comunque un rilevante ruolo di indirizzo nell'organismo di governo (ad es., per il Servizio Idrico Integrato, nell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2 – Lazio centrale).

Sono inoltre state prese in considerazione le sole società, enti, organismi partecipati da Roma Capitale che hanno formalizzato attraverso un atto contrattuale i rispettivi impegni tecnici e economici (esistono infatti società partecipate quali ad esempio Centro Agro-Alimentare Roma s.c.p.a. - CAR, Centro Ingrosso Fiori s.p.a. - CIF, Eur s.p.a., Investimenti s.p.a.) che, pur svolgendo attività di servizio pubblico (cfr. DAC 77/2012), non hanno disciplinato i rapporti con l'Amministrazione mediante un contratto di servizio.

Sono state invece incluse nelle tavole anche le società Roma TPL s.c. a r.l. e Italgas s.p.a., sebbene non partecipate da Roma Capitale, in quanto gestiscono servizi pubblici locali in virtù di un affidamento o concessione disciplinato direttamente da Roma Capitale. Il monitoraggio ha consentito di evidenziare una serie di criticità così di seguito schematizzabili:

Non conformità rispetto alla Finanziaria 2008 L'art. 2 c. 461 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), sulla scia di quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. 286/1999 e dall'art. 101 del D.Lgs. 206/2005, ha stabilito alcuni obblighi per gli enti locali in sede di stipula dei contratti di servizio, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni (cfr. Par. 3.3). Ad oggi l'Assemblea Capitolina non ha ancora adot-

tato alcun provvedimento che recepisca i dettami della norma, nonostante sia stata da tempo formulata dalla Giunta una proposta di modifica della DCC 20/2007 (proposta n. 75/2010 – Dec. GC del 7 luglio 2010, n. 59).

MANCATA ADOZIONE DEGLI "INDIRIZZI PROGRAMMATICI E DELLE LINEE GUIDA" PER I SPL

La DCC 20/2007, in relazione alle attribuzioni fissate dall'art. 42 del TUEL, prevede che per i servizi pubblici locali il Consiglio Comunale fissi preliminarmente i contenuti essenziali dei contratti di servizio che la Giunta sarà poi tenuta a recepire, attraverso l'approvazione di uno specifico provvedimento che identifichi:

- servizi offerti;
- durata massima;
- onere a carico dell'Amministrazione;
- tariffe a carico dell'utenza;
- sviluppo delle infrastrutture;
- strumenti di garanzia a tutela degli utenti;
- monitoraggio e controllo;
- incentivi, sanzioni, controversie;
- partecipazione dei municipi;
- modalità di informazione e di partecipazione delle Associazioni di utenti e consumatori.

Anche il nuovo Statuto di Roma Capitale (DAC 8/2013, art. 36) prevede che l'Assemblea Capitolina adotti, tra l'altro, delle specifiche linee guida. L'unico documento di indirizzo approvato dal Consiglio successivamente all'anno 2007 che sostanzialmente soddisfa i contenuti minimi previsti dalla DCC 20/2007 è quello relativo alle "Linee Guida per il settore cultura – DCC 273/2007" che ha poi originariamente dato luogo ai primi contratti di servizio con Zètema Progetto Cultura, Azienda Speciale Palaexpo e Fondazione Musica per Roma.

Per tutti gli altri servizi pubblici locali, alternativamente:

- gli indirizzi programmatici, ove presenti, risalgono ormai ad oltre sei anni fa;
- sono stati impropriamente adottati dalla Giunta;
- non soddisfano i contenuti minimi stabiliti dalla DCC 20/2007.

Una menzione speciale merita la deliberazione relativa agli "Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana con Ama": nonostante le ultime due amministrazioni abbiano formulato le loro proposte all'Aula Giulio Cesare (Proposte n. 323/2007 e n. 84/2009, entrambe corredate del previsto parere dell'Agenzia), il provvedimento non è mai stato adottato.

In questa situazione, è evidente come il ruolo di in-

dirizzo e di controllo politico-amministrativo degli eletti sulla erogazione dei servizi pubblici ai cittadini possa risultare insufficiente.

ASSENZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Oltre ai casi già citati di alcune società partecipate che, pur svolgendo attività di servizio pubblico, non hanno disciplinato i rapporti con l'Amministrazione mediante un contratto di servizio, permangono ancora alcune lacune nei rapporti contrattuali tra Roma Capitale e società, enti, organismi partecipati.

In particolare si segnalano le due criticità più evidenti:

- Azienda Speciale Farmacap (il vecchio contratto di servizio del 2000 è scaduto nel maggio 2006, e nonostante gli impegni pubblici assunti in passato, non è mai stata formulata una proposta di rinnovo);
- Fondazione Bioparco (mai più stipulato dopo la trasformazione da società per azioni in Fondazione nel 2004. Una bozza di nuova proposta era stata formulata nel novembre 2011 dal competente ufficio del Dipartimento Ambiente, ma non ha avuto alcun seguito).

Si rammenta che la stipula di un contratto di servizio tra ente locale e soggetto gestore, oltre ad essere esplicitamente prevista dall'art. 114 del TUEL in caso di Azienda Speciale (e comunque dallo Statuto del Comune di Roma prima, di Roma Capitale adesso), è lo strumento che disciplina lo svolgimento di determinati servizi pubblici, con contestuale (eventuale) trasferimento di pubbliche funzioni nonché di beni pubblici strumentali allo svolgimento del servizio affidato, anche in assenza della corresponsione di un controvalore economico.

Non osservanza della procedura prevista dalla DCC 20/2007

La DCC 20/2007 prevede che sia la proposta al Consiglio di "Indirizzi Programmatici e Linee Guida" formulata dalla Giunta, sia lo "Schema di contratto di servizio" che dovrà essere adottato dalla Giunta, vengano preliminarmente sottoposti dal Segretario Generale alla scrivente Agenzia, per l'espressione di un parere obbligatorio non vincolante entro i successivi 30 giorni. L'ultimo contratto di servizio su cui l'Agenzia è stata chiamata ad esprimere il suo parere risale a dicembre 2010, peraltro in relazione ad un affidamento annuale avente scadenza il 31 dicembre del medesimo anno (Fondazione Musica per Roma). Successivamente a tale data, nonostante le ripetute "Segnalazioni" dell'Agenzia sull'argomento (vedi in particolare quello sull'illuminazione pubblica del giugno 2011), numerosi sono stati i contratti di



Tav. 2.5.1 Dipartimento Mobilità e Trasporti – contratti e affidamenti

Azienda Contratto di servizio/	Nat.	Linee guida	Contra Affidament		Ultima pro	roga CdS
Affidamento di servizi	serv.	delibera	delibera	scadenza	delibera	scadenza
Atac s.p.a.						
Trasporto pubblico locale di metropolitana	Spl	AC 47/12	GC 474/05	31/12/11	GCa 314/13	31/12/13
Trasporto pubblico locale di superficie (80%)	Spl	AC 47/12	GC 475/05	31/12/11	GCa 314/13	31/12/13
Servizi di trasporto pubblico locale	Spl	AC 47/12	GC 477/05	31/12/11	GCa 314/13	31/12/13
Mobilità privata (parcheggi e sosta tariffata)	Spl	AC 47/12	GC 81/07	31/12/11	GCa 314/13	31/12/13
Gestione nuova linea metro C	Spl	-	GCa 194/12	31/12/12	-	-
Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.						
Servizi di Agenzia per la mobilità	Str.	AC 47/12	GC 84/10	31/12/11	GCa 201/12	31/12/12
Car Sharing	Spl	CC 36/09	GCa 154/10	8 anni		
Bike Sharing	Spl	AC 45/12	GCa 284/11		-	-
Progettazione e coord.sicurezza realizz. di alcune piste ciclabili	Str.		DD 1866/11	in corso		
Progett. e coord.sicurezza pista ciclabile P.Pia / P.te Nomentano	Str.		DD 2583/12	in corso		
Gestione fermate autobus in sicurezza	Str.	-	DD 1499/10			
Centro di monitoraggio della sicurezza stradale	Str.	GR 116/05	GCa 266/11*			
Rimozione e custodia veicoli	Str.	AC 70/12				
Roma Tpl s.c. a r.l.						
Trasporto pubblico locale di superficie (20%)	Spl	CC 125/09	GC 96/10	8 anni		

^(*) Affidamento con DD 1710/2011.

Fonte: elaborazioni ASPL Roma Capitale su dati di Roma Capitale.

servizio adottati dalla Giunta senza che venisse seguita la procedura prevista dalla DCC 20/2007. La proposta n. 75/2010, adottata con decisione di Giunta Comunale n. 59 del 7 luglio 2010, che avrebbe dovuto riformulare la procedura di approvazione e la disciplina dei rapporti contrattuali tra il Comune di Roma e i soggetti gestori di Spl e strumentali (su cui l'Agenzia fu chiamata ad esprimere il suo parere), non è però mai stata portata in Consiglio Comunale.

RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI

Il ricorso alla proroga della durata di un contratto è giustificabile solo nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, ci sia stato un ritardo nell'espletamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo soggetto gestore (valutazione anomalia di offerta, ricorsi alla giustizia amministrativa con sospensiva, fatti che impediscono la stipula del contratto, ecc.). Il ricorso al-

l'istituto della proroga appare tanto meno giustificabile quando l'affidamento avviene direttamente a favore di società "in house" dell'Amministrazione. Nel campo dei servizi pubblici locali, particolarmente "eclatanti" appaiono i casi dei contratti di servizio forse più rilevanti per la città di Roma, ovvero:

- Raccolta rifiuti e igiene urbana Ama (stipulato nel 2003, con scadenza al 31/12/2005 e in regime di proroga annuale o semestrale da allora, da ultimo con DGCa 370/2012);
- Trasporto pubblico locale (metropolitana e superficie) Atac; Mobilità privata Roma Servizi per la Mobilità (tutti scaduti il 31/12/2011, ad oggi prorogati con DGCa 314/2013 fino al 31 dicembre 2013).

COMMISTIONE TRA AFFIDAMENTI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI STRUMENTALI

La vigente normativa ha introdotto nuovi e più stringenti vincoli per gli enti locali sia per il manteni-



mento delle società partecipate, sia nell'affidamento di servizi alle stesse (siano essi Spl o strumentali). La più recente giurisprudenza in materia, come anche alcuni pareri resi dall'AGCM e dall'Avcp, ritiene che sussista più di una "perplessità" nell'affidare alla medesima società, ente o organismo partecipato, sia servizi pubblici locali, sia servizi strumentali all'Amministrazione.

Dall'esame dei contratti stipulati, come peraltro già evidenziato in alcuni "Pareri" e "Segnalazioni" del-

l'Agenzia, andrebbe pertanto approfondita la situazione relativa a:

- Atac (Tpl e Contenzioso Giudice di Pace);
- Roma Servizi per la mobilità (Car Sharing, Bike Sharing e Mobilità privata);
- Ama (Raccolta rifiuti, Servizi di manutenzione urbana e Gestione Tributi);
- Zètema Progetto Cultura (Servizi di gestione museale, Servizi aggiuntivi per il pubblico, Valorizzazione beni culturali).

Tav. 2.5.2 Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, Protezione Civile – contratti e affidamenti

Azienda Contratto di servizio/	Nat. serv.	Linee guida	Contratto/ Affidamento vigente		Ultima proroga CdS		
Affidamento di servizi	SCIV.	delibera	delibera	scadenza	delibera	scadenza	
Ama s.p.a.							
Rifiuti urbani e servizi di decoro e igiene urbana	Spl	CC 159/99	GC 33/04	31/12/05	GCa 370/12	31/12/13	
Manutenzione verde orizzontale non di pregio (non Ta.Ri.)*	Str.	GC 191/10	DD 1369/12	31/12/12			
Servizio di disinfestazione e derattizazione canili comunali*	Str.	AC 45/12	DD 1351/12	31/12/12	DD 2585/12	28/02/13	
Roma Multiservizi s.p.a.							
Servizio globale di pulizia e manutenzione verde scolastico**	Str.		DD 844/12	31/12/12	DD 11/13	31/05/13	
Fondazione Bioparco							
Ex giardino zoologico	Spl	CC 141/04	-	-	-	-	

^(*) Trattasi di "Convenzione di affidamento", ai sensi dell'art. 3 e 4 del contratto di servizio di decoro e igiene urbana (DGC 33/2004).

Fonte: elaborazioni ASPL Roma Capitale su dati di Roma Capitale.

Tav. 2.5.3 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – contratti e affidamenti

Azienda Contratto di servizio/	Nat.	Linee guida	Conti Affidamen		Ultima pro	roga CdS	
Affidamento di servizi	Serv.	delibera	delibera	scadenza	delibera	scadenza	
Acea s.p.a.							
Illuminazione pubblica	Spl	-	GC 3/07	31/05/15	GCa 130/10*	15/05/27	
Acea Ato 2 s.p.a.							
SII servizio idrico integrato	Spl		CC 6/04**	31/12/33***			
Gestione dei servizi idrici accessori e delle fontane artistiche e monumentali	Lav. e Forn.	-	GC 89/10	31/12/12	DD 217/13****	30/04/13	
Italgas s.p.a.							
Distribuzione del gas	Spl	GCa 286/11	DD 1406/12	20/11/24	-	-	

^(*) Adeguamento contratto illuminazione pubblica 2011-2027.

Fonte: elaborazioni ASPL Roma Capitale su dati di Roma Capitale.



^(**) Affidamento a seguito di procedura aperta.

^(**) Delibera che approva la convenzione di gestione e fa decorrere l'affidamento del SII dal 1 gennaio 2003.

^(***) Scadenza prevista dalla convenzione di gestione sottoscritta nel 2002.

^(****) E' in corso la procedura per l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica.

Tav. 2.5.4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – contratti e affidamenti

Azienda Contratto di servizio/	Nat. serv.	Linee guida	Contra Affidament		Ultima proroga CdS		
Affidamento di servizi		delibera	delibera	scadenza	delibera	scadenza	
Roma Multiservizi s.p.a.							
Servizio di accompagnamento al trasporto scolastico (bordo/terra)*	serv.	-	n.d.	n.d.	DD 2009/13	31/07/14	
Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.							
Trasporto riservato scolastico - Supporto all'Amministrazione	Str.	-	GCa 330/13	31/07/14	-	-	
Zetema Progetto Cultura s.r.l.							
Incontragiovani e ludoteche - Supporto all'Amministrazione	Str.	CC 20/07	GCa 440/11**	31/12/14	-	-	

^(*) A cura del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale.

Fonte: elaborazioni ASPL Roma Capitale su dati di Roma Capitale.

Tav. 2.5.5 Dipartimento Risorse Economiche – contratti e affidamenti

Azienda Contratto di servizio/	Nat.	Linee guida	Contra Affidament		Ultima pro	roga CdS	
Affidamento di servizi	Selv.	delibera	delibera	scadenza	delibera	scadenza	
Ama s.p.a.							
Disciplina della applicazione e riscossione della Ta.Ri.	Str.		GCa 212/11	31/12/11	GCa 34/12	31/12/12	
Atac s.p.a.							
Supporto gestione contravvenzioni e contenzioso Giudice di Pace	Str.		DD 9026/12	31/12/12			
Aequa Roma s.p.a							
Supporto nella gestione delle entrate	Str.	AC 45/12	GCa 172/12	31/12/14			

Fonte: elaborazioni ASPL Roma Capitale su dati di Roma Capitale.

Tav. 2.5.6 Dipartimento Attività Economiche-Produttive-Formazione-Lavoro – contratti e affidamenti

Azienda Contratto di servizio/	Nat. serv.	Linee guida	Contra Affidament		Ultima pro	roga CdS
Affidamento di servizi	00.7.	delibera	delibera	scadenza	delibera	scadenza
Aequa Roma s.p.a						
Supporto nella gestione delle affissioni e pubblicità	Str.	AC 45/12	GCa 190/13	31/08/13		

Fonte: elaborazioni ASPL Roma Capitale su dati di Roma Capitale.



^(**) Rinegoziato con DGCa 359/2012, per la parte che attiene al Dipartimento.

Tav. 2.5.7 Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute – contratti e affidamenti

Azienda Contratto di servizio/	Nat.	Linee guida	Contra Affidament		Ultima pro	roga CdS	
Affidamento di servizi	SCIV.	delibera	delibera	scadenza	delibera	scadenza	
Acea s.p.a.							
Illuminazione votiva cimiteri	Spl	-	Gov. 2264/43	a revoca	-	-	
Ama s.p.a.							
Servizi funebri e cimiteriali	Spl	CC 42/05	GC 74/07	31/05/13	GCa 254/13	31/12/13	
Azienda Speciale Farmacap							
Farmacie comunali	Spl	-	GC 453/00	31/05/05	-	-	
Servizi di prevenzione socio- sanitaria e assistenziale	Spl	-	GC 1162/00	-	-	-	
Servizio di teleassistenza e telesoccorso	Spl	-	GC 865/02	-	-	-	
Agenzia Capitolina per le Tossico	dipend	lenze - Istitu	ızione				
Servizi in materia di tossicodipendenze	Spl	CC 117/09	-	-	-	-	
Risorse per Roma s.p.a.							
Supporto gestione Villaggi della Solidarietà	Str.	CC 24/08	GCa 24/12	28/02/13	GCa 65/13	31/05/13	

Fonte: elaborazioni ASPL Roma Capitale su dati di Roma Capitale.

Tav. 2.5.8 Dipartimento Cultura – contratti e affidamenti

Azienda Contratto di servizio/	Nat. serv.	Linee guida	Contra Affidament		Ultima proroga CdS	
Affidamento di servizi	SCI V.	delibera	delibera	scadenza	delibera	scadenza
Fondazione Accademia Nazionale	di Sar	nta Cecilia				
Parco della musica	Spl	-	GC-CS 56/08	31/12/10	-	-
Fondazione Musica per Roma						
Parco della musica	Spl	CC 273/07	GCa 366/12	31/12/12	-	-
Azienda Speciale Palaexpo						
Palazzo Esposizioni	Spl	CC 273/07	GCa 367/12	31/12/12	-	-
Zètema Progetto Cultura s.r.l.						
Settore cultura e turismo*	Str.	AC 45/12	GCa 440/11**	31/12/14	-	-
Casa dei Teatri e Drammaturgia	Str.	AC 45/12	GCa 177/12***	30/06/14	-	-

^(*) Contratto stipulato congiuntamente alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e al Dipartimento Turismo.



^(**) Integrato con DD 999/2012, rettificata con DD 1207/2012 (Dipartimento Cultura).

^(***) A seguito dell'approvazione del Bilancio 2012 (AC 45/2012), rimodulato l'importo contrattuale con DD 2706/2012 dal 01/01/13. Fonte: elaborazioni ASPL Roma Capitale su dati di Roma Capitale.